

LEGGE DI STABILITA'

PENSIONI

I contenuti del pacchetto previdenza nella legge di Bilancio per il 2017 sono stati integralmente confermati in fase di approvazione definitiva. Andrà, invece, "riscritta" dal nuovo Governo la "fase 2" della riforma delle pensioni che prevede l'apertura di un nuovo tavolo di confronto con il sindacato il prossimo anno per una "manutenzione evolutiva" del metodo di calcolo contributivo e per il rilancio della previdenza complementare.

La Legge di Bilancio per il 2017 contiene sei misure per favorire l'accesso al pensionamento con requisiti ridotti rispetto a quelli fissati dalla riforma "Fornero" del 2011.

Più nello specifico si tratta:

- 1) dell'APE sociale di cui si è ampiamente trattato;**
- 2) dell'anticipo per i LAVORATORI PRECOCI.**

Si ritorna a parlare dei lavoratori precoci, cioè di coloro che hanno iniziato a lavorare da giovani. Vediamo di seguito le caratteristiche principali delle misure previste a loro favore nel provvedimento.

Potranno accedere alla pensione con requisiti ridotti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i lavoratori cui si applica la liquidazione della pensione con il sistema misto o retributivo (articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335). In pratica, potranno accedere coloro che hanno anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, di almeno 18 anni di contributi.

Inoltre, è necessario che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e devono trovarsi in determinate condizioni, che vedremo meglio di seguito.

Se vi sono tutti i requisiti previsti, l'accesso alla pensione anticipata è consentito con 41 anni di contributi sia nel 2017 che nel 2018 con una riduzione di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e 10 mesi per le donne.

Interconselling & C. s.a.s.

Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese
Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria
Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33
E-mail: info@intercounselling.it - www.intercounselling.it
P.I .02317590806
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria
IBAN: IT 31B 0525616300000000886316

Durante i mesi che intercorrono tra il pensionamento agevolato e la maturazione del normale requisito per il pensionamento anticipato non è consentito il cumulo con redditi da lavoro subordinato o autonomo.

Dal 2019 il requisito contributivo agevolato è agganciato alle progressioni della vita attesa alla pari degli altri parametri pensionistici di età e anzianità.

In sostanza, la misura si rivolge ai precoci rientranti nelle stesse categorie di beneficiari disagiati dell'APE sociale.

Come per quest'ultima, il trattamento agevolato per i precoci non costituisce un diritto soggettivo, ma un beneficio accessibile nei limiti della relativa programmazione di spesa.

Per accedere alla pensione anticipata è necessario che i soggetti interessati si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 604/1966. E' necessario anche, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- b) assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92;
- c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, che sia stata accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- d) siano lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate all'allegato E che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, ovvero siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del D.Lgs. del 21 aprile 2011, n. 67, cioè lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, i lavoratori notturni ecc.

Intercounselling & C. s.a.s.

Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese
Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria
Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33
E-mail: info@intercounselling.it - www.intercounselling.it
P.I .02317590806
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria
IBAN: IT 31B 0525616300000000886316

Per quanto concerne i lavoratori pubblici (articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165), nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfino i requisiti citati in precedenza, le indennità di fine servizio, comunque denominate, saranno corrisposte al momento in cui il soggetto maturerà il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato Decreto-Legge n. 201 del 2011 e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Tutte le modalità di attuazione di cui abbiamo fatto cenno, saranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, generalmente il 1° gennaio, della legge di Bilancio.

Il Decreto dovrà aver particolare riguardo a:

- la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 1 lettera d);
- le procedure accertative delle condizioni per l'accesso al beneficio in argomento e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
- le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e alla procedura che dovrà seguire l'ente previdenziale, da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato, in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio; alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro; alla individuazione dei criteri di priorità; alle forme e

Interconselling & C. s.a.s.

Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese
Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria
Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33
E-mail: info@intercounselling.it - www.intercounselling.it
P.I .02317590806
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria
IBAN: IT 31B 0525616300000000886316

modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

Il beneficio dell'anticipo del pensionamento, è soggetto a determinati limiti economici; infatti, sarà riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017; 550 milioni di euro per l'anno 2018; 570 milioni di euro per l'anno 2019; 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Nell'ipotesi in cui, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, si verificano scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie citate, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Il beneficio in argomento, non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro, fermo restando quanto previsto all'articolo 80 comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (beneficio di due mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro, per gli invalidi, fino ad un massimo di cinque anni).

3) dell'anticipo per i lavoratori con periodi di carriere in attività di Lavoro usuranti

Si prevede che la domanda e la relativa documentazione, al fine del pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti, devono essere trasmesse:

- entro l'1 marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati, qualora gli stessi maturino entro il 31 dicembre 2016;
- entro l'1 marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati, qualora gli stessi maturino entro il 31 dicembre 2017;
- entro l'1 maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati, qualora gli stessi maturino a decorrere dall'1 gennaio 2018.

Intercounselling & C. s.a.s.

Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese
Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria
Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33
E-mail: info@intercounselling.it - www.intercounselling.it
P.I. 02317590806
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria
IBAN: IT 31B 052561630000000886316

- 4) **dell'ottava salvaguardia;**
- 5) **dell'ampliamento (anche se viene sottolineato, "seppur limitato") dell'"opzione donna"**

La questione dell'opzione donna era stata risolta con la legge di Stabilità per il 2016. La manovra finanziaria, infatti, prevedeva per le donne che avessero raggiunto i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2015, la facoltà di esercitare l'opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, aderendo al c.d. "Progetto donna", anche se la pensione avesse avuto decorrenza successiva al 2015.

In particolare "Opzione donna" permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi ed anagrafici, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo. La facoltà di opzione è stata estesa anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

In sintesi, in riferimento all'opzione donna, la legge di Stabilità per il 2016 prevede la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'INPS nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali.

Osservando le evidenze statistiche, emerge come il relativo utilizzo sia cresciuto esponenzialmente dal 2012 in corrispondenza all'inasprimento dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotto dalla legge n. 214, che, ha colpito in particolar modo proprio le donne con l'avvio di un percorso di equiparazione.

Sono le più giovani, e dunque quelle più distanti dal raggiungimento dell'età pensionabile, osserva l'Inps, che presentano una maggiore propensione a scegliere questo canale di uscita; oltre il 66% delle optanti ha tra i 58 e i 59 anni di età.

Complessivamente, però, anche per l'anno di picco solo il 20% circa delle donne che avrebbero potuto esercitare l'opzione lo ha fatto.

Intercounseling & C. s.a.s.

Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese

Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria

Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33

E-mail: info@intercounseling.it - www.intercounseling.it

P.I. 02317590806

Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria

IBAN: IT 31B 052561630000000886316

L'entità della penalizzazione, dunque, è tale da aver limitato l'utilizzo dell'opzione donna, pur consentendo un forte anticipo dell'accesso a pensione.

In media il trattamento pensionistico maturato con le regole dell'opzione donna, per le lavoratrici del settore privato, è pari a 977,00 euro.

Nell'ipotesi in cui dall'attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

Di conseguenza, se vi saranno dei risparmi di spesa, rispetto alle previsioni, si potrà dar luogo ad un prolungamento della sperimentazione.

Nella legge di Bilancio per il 2017 si torna a parlare di opzione donna ed, in particolare, della sua proroga al 31 luglio 2016.

Rimangono fermi gli incrementi delle speranze di vita ai fini dell'accesso alla pensione, nonché la finestra mobile.

Le lavoratrici beneficiarie della previsione matureranno quindi il diritto all'opzione entro il 31 luglio 2016 dato che bisogna contabilizzare gli effetti di un adeguamento di 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi nel 2016, un totale di 7 mesi. Per questa misura, viene ricordato, sono stati stanziati circa 257 milioni di Euro e, secondo la relazione tecnica, saranno coinvolte oltre 4000 lavoratrici.

Con i decreti attuativi della riforma delle pensioni, la cui emanazione è prevista per il prossimo 02/03/17, uno degli oggetti di riflessione sarà sicuramente la possibilità di estendere l'utilizzo del cumulo gratuito anche per conseguire i requisiti di accesso a "opzione donna".

6) del rifinanziamento per gli anni 2017-2021 dei pensionamenti di vecchiaia anticipata

Una delle misure previdenziali introdotte nella legge di Bilancio 2017 cui è stata rivolta minore attenzione mediatica, ma non per questo di minore rilevanza, è l'abolizione della penalizzazione per le pensioni anticipate dal 1° gennaio 2018.

Interconselling & C. s.a.s.

Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese
Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria
Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33
E-mail: info@intercounselling.it - www.intercounselling.it
P.I .02317590806
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria
IBAN: IT 31B 052561630000000886316

Il meccanismo “decurtativo” disposto dalla riforma Fornero sino al 31 dicembre 2017 prevedeva la penalizzazione sulla parte retributiva delle pensioni anticipate, pari all'1% per il primo anno di anticipo rispetto all'età anagrafica di 62 anni e al 2% per ogni altro anno successivo al primo.

Va opportunamente rammentato come già si fosse intervenuti su tale profilo, calmierandolo, con l'articolo 1, comma 113 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Più nello specifico si era “bloccato” il meccanismo decurtativo sino al 31 dicembre 2017 stabilendo come esso non avrebbe trovato applicazione nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza ricompresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 e nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza successiva al 31.12.2017 a condizione però che siano stati raggiunti i requisiti contributivi per la pensione anticipata entro il 31.12.2017.

L'effetto della Legge di Bilancio è allora quello di rendere permanente una situazione di fatto già esistente. Così come sottolineato dall'Ufficio parlamentare di Bilancio, sulla base del Casellario dei lavoratori privati (dipendenti, autonomi e parasubordinati) e pubblici e dell'andamento storico recente delle uscite anticipate, la Relazione tecnica stima un costo (al netto delle imposte personali sul reddito) gradualmente crescente, da 23 milioni di euro del 2018 a 195 milioni nel 2026.

La possibilità di accedere al pensionamento a 64 anni di età (più adeguamento alla speranza di vita), in presenza di specifici requisiti anagrafico e contributivi raggiunti al 31 dicembre 2012, non è più riservata soltanto a coloro che, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. L'INPS con circolare n. 196 del 2016 da una più estensiva interpretazione dell'art. 24 comma 15 bis, hanno ridefinito la platea dei beneficiari delle cd. disposizioni eccezionali.

La nuova interpretazione del comma 15 bis consente l'accesso al pensionamento all'età di 64 anni (più adeguamento alla speranza di vita) anche a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della riforma:

- prestavano attività di lavoro autonomo, o con obbligo di iscrizione alla Gestione separata;
- svolgevano attività lavorativa presso una Pubblica Amministrazione;
- erano privi di occupazione;

Intercounselling & C. s.r.l.

Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese
Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria
Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33
E-mail: info@intercounselling.it - www.intercounselling.it
P.I .02317590806
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria
IBAN: IT 31B 0525616300000000886316

a condizione che fossero comunque in possesso, alla data del 31 dicembre 2012, del requisito anagrafico e dell'anzianità contributiva prevista, maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato.

Quindi una lavoratrice che alla data del 28 dicembre 2011 non fosse più in attività lavorativa, oppure fosse una lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante o coltivatrice diretta) o svolgesse un'attività con obbligo di iscrizione alla Gestione separata, o, infine, svolgesse attività presso una Pubblica Amministrazione, può ottenere la pensione di vecchiaia a 64 anni (più adeguamenti alla speranza di vita) se al 31 dicembre 2012 ha raggiunto 60 anni di età e 20 anni di contribuzione da lavoro dipendente nel settore privato, senza il computo di versamenti volontari, contribuzione figurativa relativa ad eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, contribuzione da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Allo stesso modo, un lavoratore che al 28 dicembre 2011 si trovasse nelle condizioni sopra descritte può ottenere la pensione anticipata a 64 anni di età (più adeguamenti alla speranza di vita) se al 31 dicembre 2012 ha raggiunto il requisito contributivo minimo, per la maturazione della quota prevista, con la sola contribuzione da lavoro dipendente nel settore privato (con le esclusioni sopra elencate).

CUMULO, TOTALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE

L'istituto del cumulo è già presente nel nostro ordinamento sulla base della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha previsto, all'art. 1 commi da 239 a 246, la possibilità di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative.

L'istituto del cumulo dei contributi INPS, che dà la possibilità agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di unificare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione (legge 228/2012, art. 1, comma 239). Il cumulo può essere utilizzato se i richiedenti non siano già titolari di pensione in una delle citate gestioni e non abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

Interconselling & C. s.a.s.

Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese
Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria
Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33
E-mail: info@intercounselling.it - www.intercounselling.it
P.I. 02317590806
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria
IBAN: IT 31B 052561630000000886316

Tali disposizioni che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 sono finalizzate a consentire ai lavoratori il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, per i periodi assicurativi non coincidenti

La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni assicurative. L'INPS aveva precisato (circolare 120/2013), che nell'ipotesi in cui un soggetto sia titolare, ad esempio, di periodi di contribuzione nella gestione separata, presso la gestione ex Inpdap, presso la gestione ex Enpals e presso una Cassa libero-professionale, il cumulo a domanda potrà riguardare i periodi di contribuzione con esclusione di quelli presso la Cassa libero-professionale.

Anche gli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione INPS/AGO/FPLD, possono esercitare la facoltà di cumulo, ferme restando le disposizioni vigenti (articolo 16 del DPR 31/12/1971 n. 1420).

Per conseguire la pensione di vecchiaia, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può, però, essere richiesto a condizione che i lavoratori non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo.

La pensione si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla Legge 214/2011, più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi.

La prestazione decorre dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Per l'importo di pensione le gestioni previdenziali interessate determinano, ciascuna per la quota riferita ai contributi di propria competenza, il trattamento cosiddetto "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

Con la **Legge di Bilancio 2017**, rispetto alla legislazione vigente viene estesa la possibilità di cumulo ai fini della maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia anche al caso in cui il lavoratore abbia già maturato diritto a pensione in qualcuna delle gestioni cui è o è stato iscritto.

Interconselling & C. s.a.s.

Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese
Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria
Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33
E-mail: info@intercounselling.it - www.intercounselling.it
P.I .02317590806
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria
IBAN: IT 31B 052561630000000886316

In presenza di una **domanda di ricongiunzione** la normativa prevede la possibilità di recesso a condizione che:

- a) previa domanda entro il termine tassativo del 31/12/2017;
- b) se non sia già avvenuto l'integrale pagamento dell'onere di ricongiunzione;
- c) se la ricongiunzione non abbia già dato luogo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

Ove il recesso sia ammesso la restituzione dell'onere di ricongiunzione già versato verrà effettuata:

- 1) non prima che sia decorso un anno dalla richiesta di rimborso;
- 2) in quattro rate annuali senza interessi.

Ove il soggetto abbia già presentato domanda di totalizzazione, prima dell'entrata in vigore delle norme in commento, il cui iter amministrativo non sia concluso, potranno presentare domanda di cumulo solo previa rinuncia espressa alla domanda di totalizzazione.

Il "nuovo cumulo" potrà essere utilizzato per conseguire il diritto:

- 1) alla pensione anticipata;
- 2) alla pensione di vecchiaia;
- 3) alla pensione di inabilità;
- 4) alla pensione indiretta, da parte dei superstiti dell'assicurato deceduto prima della maturazione del diritto a pensione.

Per converso, tale strumento non potrebbe essere utilizzato ai fini:

- a) della maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva finalizzati al conseguimento della pensione di anzianità nel regime delle "quote";
- b) della maturazione dei 40 anni di contribuzione utili alla fruizione dell' "ottava salvaguardia" pensionistica ovvero della disciplina prevista in favore dei cd. "lavori usuranti";
- c) del conseguimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per fruire della c.d. "opzione donna";
- d) del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità.

Interconselling & C. s.a.s.

Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese
Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria
Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33
E-mail: info@intercounselling.it - www.intercounselling.it
P.I .02317590806
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria
IBAN: IT 31B 052561630000000886316

Non è, inoltre, del tutto chiaro se la facoltà in questione può essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori precoci di cui all'art. 30 del DDL in commento (chi abbia svolto almeno 12 mesi di lavoro, anche non continuativo, prima di compiere 19 anni), per conseguire il requisito contributivo agevolato di pensionamento pari a 41 anni.

Va sottolineato come il cumulo gratuito costituisce una terza soluzione che si aggiunge alla ricongiunzione e alla totalizzazione.

E' opportuno riepilogare come la ricongiunzione è una misura che, a titolo oneroso, permette di trasferire tutti i contributi versati in gestioni differenti, all'interno di un'unica gestione che, attraverso le proprie regole di calcolo, erogherà la pensione.

Tale sistema consente di gestire tutti i contributi versati in differenti casse come se fossero stati erogati, fin dall'inizio, alla gestione di destinazione quindi al fondo in cui vengono fatti confluire i vari flussi.

I costi della ricongiunzione non sono fissi ma variano in base all'età e agli anni che devono essere accorpati.

Per quel che riguarda l'istituto della totalizzazione, pur essendo a titolo gratuito, esso esegue il calcolo della pensione totale attraverso il metodo contributivo.

Entrambi gli istituti tendono a rispettare un equilibrio finanziario e attuariale tra contribuzione versata e prestazione erogata.

La modalità basata sul cumulo gratuito consente, invece, di sommare l'importo di ogni gestione differente sulla base delle singole regole che le governano.

Va evidenziato ancora come il cumulo gratuito fosse uno dei "punti chiave" condiviso nel Verbale di intesa Governo-Sindacati del 28 settembre scorso e fosse perorato dai diversi "stakeholders" previdenziali, non ultimo lo stesso Presidente dell'Inps.

In un mercato del lavoro che richiede crescenti dosi di flessibilità e adattamento, prosegue l'Upb, le regole pensionistiche non devono penalizzare i percorsi professionali dinamici e mobili.

Inoltre, questo principio di salvaguardia della continuità della carriera assume ulteriore rilevanza visto che l'allungamento della vita e l'invecchiamento della popolazione richiedono continui aggiustamenti in avanti dei requisiti di età e di contribuzione per il pensionamento.

È utile rimarcare che, è la chiosa, una volta che il criterio di calcolo ad accumulazione nozionale delle pensioni sarà a regime, scomparirà ogni differenza economica e finanziaria tra i tre istituti

Interconselling & C. s.a.s.

Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese
Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria
Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33
E-mail: info@intercounselling.it - www.intercounselling.it
P.I. 02317590806
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria
IBAN: IT 31B 052561630000000886316

della totalizzazione, della ricongiunzione e del cumulo; ogni gestione/ente previdenziale sarà chiamato a trasformare in rendita il montante nozionale accumulato presso di sé.

Ultima novità della Legge di Bilancio in materia di pensioni prevede che ai pensionati con più di 74 anni, venga riconosciuto l'aumento della detrazione d'imposta. Pertanto per tutti i pensionati la loro no area tax sarà identica a quella dei lavoratori dipendenti (€ 8.150,00). Inoltre, è previsto un sostegno alle pensioni più basse, con l'introduzione della 14° mensilità. In tal modo, la platea dei beneficiari della 14sima si estende da 2,1 a 3,3 milioni. Nel dettaglio percepiranno la quattordicesima coloro che hanno un reddito complessivo personale compreso tra 1,5 e 2 volte il minimo (circa 1.000,00 euro).

L'aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso con un intervento sulla somma aggiuntiva teso sia da aumentare gli importi corrisposti, sia di estendere la platea dei beneficiari di altri 1,2 milioni di pensionati.

Viene riconosciuta la possibilità di cumulare senza oneri tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, ivi inclusi il periodo di riscatto della laurea, sia ai fini della pensione di vecchiaia che di anzianità.

Intercounselling & C. s.a.s.

Centro Elaborazione Dati - Servizi alle imprese
Via Parco Fiamma (zona uffici) - 89126 Reggio Calabria
Tel: +39 0965 32 35 36 - Fax: +39 0965 89 85 33
E-mail: info@intercounselling.it - www.intercounselling.it
P.I .02317590806
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Crotone Agenzia di Reggio Calabria
IBAN: IT 31B 0525616300000000886316